

# **DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L'ORDINE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI**

**D.M. 1° OTTOBRE 1948**

## **NORME DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

### **ART. 1**

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli ingegneri si propongono entro il termine di trenta giorni

con ricorso redatto su carta bollata da lire 15.000 (quindicimila).

Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta non bollata.

### **ART. 2**

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autenticata della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento;

c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un

ufficio del registro, della somma di lire 3.000 (tremila) stabilita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n.

261.

### **ART. 3**

Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le

eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale.

In mancanza di tali indicazioni la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

### **ART. 4**

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni della comunicazione della

deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'art.

2.

### **ART. 5**

Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso

la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito,

con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha

sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della

Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni

successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e

i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

#### **ART. 6**

Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

#### **ART. 7**

Il Presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dall'art. 8.

Può anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

#### **ART. 8**

Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli

interessati.

Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o

documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta.

Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio Nazionale.

Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 9**

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il

dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

#### **ART. 10**

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al

professionista e al Procuratore della Repubblica.

Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

#### **ART. 11**

Il Segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

- b) il nome del Presidente, dei membri e del Segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del Presidente e del Segretario.

**ART. 12**

In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente né affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

**ART. 13**

E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

**ART. 14**

I ricorsi trasmessi al Consiglio Nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di

cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

**Legge 22 aprile 1941 n. 633 ( G.U. 16/07/1941 n.166 )**

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

( Estratto dagli articoli riguardanti la professione di architetto )

### **Art. 1**

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

### **Art. 2**

In particolare sono comprese nella protezione:

5) i disegni e le opere dell'architettura;

### **Art. 15 ( art.20, 2° comma della Legge )**

L'importanza del carattere artistico, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' art.20 della legge, è riconosciuta con Decreto Ministeriale per l'educazione nazionale (leggasi " Ministero della Pubblica Istruzione", nota all'art. 69 della legge).

### **Art. 20 ( art. 15 del regolamento )**

Indipendentemente dai diritti esclusi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario a portare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

### **Art. 21**

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

### **Art. 99**

All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

